



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 281 del 13/06/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 254 del 13/06/2025

**DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA CAMANE A
SAVIO DI CERVIA
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ORE SERALI**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'Ordinanza n. 865 P.G. 128253 del 13.06.2025, con la quale il Comune di Ravenna adotta alcune regolamentazioni richieste dalla Soc. Villapapeete Srl consistenti nella istituzione di sensi unici di marcia al fine di contrastare il decadimento dei presupposti per la sicurezza della circolazione stradale causati dalla forte affluenza di veicoli che si verifica in alcune serate di apertura del locale;

Considerato che:

La via Camane presenta un sottopassaggio ferroviario di dimensioni molto ridotte (h 3,00 ml – larghezza. 3,00 ml.) regolamentato a senso unico alternato con semaforo che, ovviamente in caso di forte affluenza veicolare, crea file e disagi su tutta la via;

Soprattutto nella serate elencate nella Ordinanza del Comune di Ravenna diventa fondamentale garantire il libero transito di tutti i veicoli compresi mezzi di soccorso.

Accertato che:

Occorre intervenire nei medesimi giorni ed orari elencati nella ordinanza adottata dal Comune di Ravenna istituendo sulla Via Camane il Divieto di transito con la eccezione per residenti/dimoranti sulle vie Camane, Volga, Senna, Piazza Caduti Civili, Danubio e Tamigi, mezzi di soccorso, pronto intervento e delle Forze dell'Ordine, veicoli diretti al centro sportivo posto sulla Piazza Caduti Civili;

dall'istruttoria del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità - si rileva che:

nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 5.11.2001, occorre adottare il divieto di Transito secondo i presupposti di sicurezza della circolazione stradale in base a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di traffico e viabilità;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;

DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Visti:

la proposta presentata in data 13 giugno 2025 dal Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità - ;
il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
l'art.3, comma 4 della L. 241/90;
il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire sulla **Via Camane**, le seguenti regolamentazioni temporanee:

Nel periodo compreso tra il 14 giugno 2025 fino al giorno 31 agosto 2025 nelle giornate del sabato;

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 22,00 delle giornate del sabato alle ore 05,00 del giorno successivo;

E' fatta eccezione a:

Residenti / Dimoranti sulle vie Camane, Volga, Senna, Piazza Caduti Civili, Danubio e Tamigi, mezzi di soccorso, pronto intervento e delle Forze dell'Ordine, veicoli diretti al centro sportivo posto sulla Piazza Caduti Civili;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali, scelti ed installati in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico ed in base a quanto ordinato dalla presente, a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità-;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate